

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv Enrico Quadri.....Presidente
- prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- prof. avv. Giuseppe Conte membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- prof. avv. Andrea Barenghi.....membro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori Utenti

nella seduta dell' 11.6.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, il sovenuto reclamava la retrocessione della quota parte di premio assicurativo per il periodo residuo.

Insoddisfatto del riscontro, con ricorso del 21 marzo 2013, chiede (assistito da un rappresentante volontario) di accertare il diritto a ottenere la retrocessione dell'importo di 406,08 euro a questo titolo, oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento e a 400,00 euro per le spese legali.

Costitutosi, il resistente eccepisce *in limine* l'improcedibilità del ricorso per essere stata cancellato dagli elenchi degli intermediari finanziari ex artt. 106 segg. del Tub in data 6 maggio 2013. Solleva altresì difetto di legittimazione passiva in ordine alla retrocessione della quota parte di premio assicurativo sia perché il contratto è stato stipulato antecedentemente al regolamento Isvap n. 35/2010 sia ai sensi dell'art. 22 l. n. 221/2012.

DIRITTO

Muovendo doverosamente dall'eccezione pregiudiziale, è il caso di precisare che la Banca d'Italia ha evidenziato condivisibilmente – quanto alla cancellazione dai riferiti elenchi –



che il criterio da utilizzare per la verifica di ricevibilità/procedibilità del ricorso sia quello della data di sua presentazione, venendo in gioco solo con riferimento a tale termine l'eventuale inesistenza di capacità processuale del convenuto. Nel caso di specie è fuori di dubbio (per stessa ammissione del resistente) che la cancellazione dall'elenco sia avvenuta dopo la presentazione del ricorso (arg. anche, *ex adverso*, dalla decisione del Collegio di Roma n. 1171/2011). Da ciò la manifesta infondatezza della questione testimoniata, tra l'altro, dall'improponibilità nel procedimento in rassegna della peculiare disciplina ex art. 300 cod. proc. civ. (perdita della capacità della parte dopo la sua costituzione) che suppone l'applicazione di istituti (interruzione del processo, riassunzione o estinzione ex art. 307 cod. proc. civ.) a rigore estranei alle regole che governano il ricorso a questa forma di ADR. Del pari infondata è la ritenuta carenza di legittimazione passiva per l'antecedenza temporale del contratto di finanziamento al regolamento Isvap n. 35/2010 (riguardo al quale rilievo sia sufficiente rammentare che il criterio determinativo della disciplina applicabile risiede nell'estinzione del rapporto che genera l'attribuzione del diritto) e per la sopravvenienza della l. n. 221/2012 (sulla quale è appena il caso di osservare che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece sull'eventuale azione di regresso. Tra le tante, v. le decisioni di questo Collegio nn. 2177 e 2817/2013).

Nel merito, occorre ribadire che i due (apparentemente) distinti contratti conclusi con la medesima controparte (mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro) risultano tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che il contratto in rassegna sia caratterizzato da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento", peraltro meramente ricognitivo di risultati ampiamente acquisiti nei riferiti termini al diritto vivente. Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota parte di premio per il periodo di copertura non goduto in esito



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

all'estinzione anticipata dei finanziamenti, pari a 406,06 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo. Nessuno spazio residua invece per l'accoglimento della domanda di ristoro delle spese legali, attesa l'assenza di specifica qualificazione professionale in capo al rappresentante volontario che ha assistito il cliente nella predisposizione del ricorso. La redazione del ricorso rientra peraltro (e a pieno titolo) nello svolgimento dei compiti che l'associazione di categoria ha compiuto ai fini dell'attività di rappresentanza volontaria in nome e per conto del ricorrente che non può essere confusa con l'attività *lato sensu* difensiva.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 406,06, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI